

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1852)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 14 dicembre 1961 (V. Stampato n. 2598)*

d'iniziativa del deputato DURAND DE LA PENNE

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 dicembre 1961*

Computo dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti periodici di stipendio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali l'anzianità di servizio è computata, ai fini della progressione economica dello stipendio, dal giorno di arruolamento e comunque da data non anteriore al 17° anno di età.

Art. 2.

Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate

considerando gli stipendi derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 59.600.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, sarà provveduto per lire 45.400.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli numero 116 (lire 37.850.000), n. 149 (lire 2 milioni e 550 mila) e n. 159 (lire 5.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1961-62; per lire 10.000.000 mediante riduzione de-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gli stanziamenti del capitolo n. 93 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1961-62; per lire 4.200.000 con i normali stanziamenti dei capitoli n. 56 (lire 2 milioni e 200 mila) e n. 39 (lire 2.000.000) dello stato di previsione della spesa del Mini-

stero dell'interno per l'esercizio finanziario 1961-62. Analoghe riduzioni saranno disposte per la relativa maggiore spesa negli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.